



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE

REV.2 DEL 22/03/2018

INDICE

PARTE PRIMA	5
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
1. Descrizione reati a rischio	5
2. Aree a rischio	10
Attività/procedure di prevenzione e controllo	11
Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati	15
I controlli dell'ODV	15
Reati non a rischio	16
PARTE SECONDA	17
REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	17
1. Descrizione reati a rischio	17
2. Aree a rischio	21
Attività/procedure di prevenzione e controllo	22
Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati	22
Attività/procedure di prevenzione e controllo	25
I controlli dell'ODV	26
Reati non a rischio	26
PARTE TERZA	28
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELE DELL'IGIENE E SALUTE SUL LAVORO	28
1. Aree a rischio	28
Attività/procedure di prevenzione e controllo	29
Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati	29
I controlli dell'ODV	30
PARTE QUARTA	31
REATI AMBIENTALI	31

1. Descrizione reati a rischio	31
2. Aree a rischio	36
Attività/procedure di prevenzione e controllo	37
Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati	38
I controlli dell'ODV	38
Reati non a rischio	39
PARTE QUINTA	41
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	41
1. Descrizione reati a rischio	41
2. Aree a rischio	42
Attività/procedure di prevenzione e controllo	42
I controlli dell'ODV	43
Reati non a rischio	43
PARTE SESTA	45
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	45
1. Descrizione reati a rischio	45
2. Aree a rischio	47
Attività/procedure di prevenzione e controllo	48
Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati	48
I controlli dell'ODV	48
PARTE SETTIMA	50
IMPIEGO DI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO	50
Articolo 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001	50
Attività/procedure di prevenzione e controllo	50
Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati	50
I controlli dell'ODV	51
PARTE OTTAVA	52
ALTRI REATI NON A RISCHIO	52

ALLEGATI PARTE GENERALE

- **Allegato 1:** SMO - SCHEMA DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO REATO

PARTE PRIMA

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Descrizione reati a rischio

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato ha applicazione residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

PREMESSA AI REATI DI CONCUSSIONE, CORRUZIONE ED INDEBITA INDUZIONE A DARE E/O PROMETTERE UTILITÀ

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati

commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato è configurabile in capo ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319bis c.p.)

Tale ipotesi si configura allorché un P.U. riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato atti del suo ufficio o atti contrari ai doveri d'ufficio. A differenza della fattispecie di cui all'art. 318 c.p., quindi, in questo caso il PU riceve il vantaggio o l'utilità non per compiere un atto dovuto, bensì per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio. La fattispecie si differenzia, inoltre, dalla concussione, poiché in quest'ultima ipotesi il privato subisce la condotta del PU o dell'incaricato del pubblico servizio, mentre nella fattispecie di corruzione vi è un accordo finalizzato a raggiungere vantaggi reciproci.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il PU o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma 11, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile a gli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato Istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. Le disposizioni degli articoli 319^{quater}, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa (art. 640 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a €

1.549,00: 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Ad esempio, la fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si dichiarino dati non veritieri o si predisponga della documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

La pena è della reclusione da uno a sei anni ed il reato è procedibile d'ufficio.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato può essere commessa da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Per fornire un esempio concreto, il reato in esame potrebbe integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

2. Aree a rischio

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. (gestione/stipulazione contratti per il conferimento e smaltimento rifiuti)	<p>- ARGECO intrattiene rapporti con la PA in relazione a gare d'appalto, affidamento diretto o trattativa privata per il conferimento di incarichi relativi a smaltimento/recupero di rifiuti.</p> <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); truffa ai danni dello stato; istigazione alla corruzione.</p>	<p><i>Commerciale</i></p> <p><i>Responsabile Rapporti P.A.</i></p> <p><i>Consigliere Delegato</i></p>
GESTIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE	<p>- Stipulazione contratti o altre operazioni similari relative a contratti con soggetti pubblici, caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'Ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato (affidamento diretto o trattativa privata).</p> <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione.</p>	<p><i>Commerciale</i></p> <p><i>Responsabile Rapporti P.A.</i></p> <p><i>Consigliere Delegato</i></p>
RAPPORTI CON LA P.A.	<p>- Intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenza in processi legislativi, regolamentari o amministrativi, quando tali rapporti possono comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per l'Azienda stessa.</p> <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); corruzione in atti giudiziari; istigazione alla corruzione; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</p>	<p><i>Responsabile Rapporti P.A.</i></p> <p><i>Consigliere Delegato</i></p>

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
GESTIONE RAPPORTI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI	<p>- In caso di richiesta di autorizzazioni, concessioni, certificati e gestione dei rapporti correlati con esponenti della P.A., potrebbero essere poste in essere condotte volte a conseguire illeciti vantaggi da parte di ARGECO.</p> <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione; truffa ai danni dello stato.</p>	<p><i>Commerciale</i></p> <p><i>Responsabile Rapporti P.A.</i></p> <p><i>Consigliere Delegato</i></p>
GESTIONE DELLE ISPEZIONI (AMMINISTRATIVE, FISCALI, PREVIDENZIALI, ECC.).	<p>- In sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio (in caso di contenzioso in corso) la realizzazione di attività illecite volta a influenzarne il giudizio/parere nell'interesse di ARGECO anche a mezzo di Legali esterni e Periti di parte.</p> <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione; corruzione in atti giudiziari.</p>	<p><i>Consigliere Delegato</i></p>
RICHIESTA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI	<p>- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.</p> <p>Reato a rischio di commissione: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p><i>Commerciale</i></p> <p><i>Amministratore Delegato</i></p> <p><i>Consigliere Delegato</i></p>

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Per le fattispecie di reato sopra descritte in relazione alle attività aziendali sono state redatte le seguenti procedure:

- PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON P.A. PSGI 05
- PROCESSO COMMERCIALE PSG 01

Tutti i processi rispondono al **principio di trasparenza delle operazioni** che sono tutte

documentate e “tracciate” nell’archivio cartaceo o attraverso il programma informatico gestionale o attraverso moduli costituiti ad hoc.

Inoltre, si sono predisposte delle rigide regole di comportamento per la prevenzione e il controllo dei reati sopra indicati nelle attività di cui alla tabella che valgono sia per i soggetti interni sia per gli *stakeholder*, subappaltatori. In particolare è in previsione la **attività di comunicazione di implementazione del presente Modello Organizzativo attraverso il sito internet e comunicazioni ad hoc.**

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
ACQUISTI DI PRODOTTI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto consapevole di beni e servizi con finalità di corruzione (es. ricorrere a fornitori esclusivamente con l’intento di perseguire finalità di corruzione, senza che i fornitori siano in possesso dei requisiti predefiniti per la selezione o accettando costi nettamente superiori rispetto al valore di mercato). - Finto acquisto di beni e servizi e conseguente falsa attestazione in merito alla correttezza della fattura del fornitore. - In riferimento agli incarichi di consulenza assegnati in modo non trasparente, ad es., creando fondi a mezzo di servizi contrattuali specializzati a prezzi superiori a quelli di mercato. <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione; corruzione in atti giudiziari; truffa ai danni dello Stato.</p>	<p><i>Commerciale</i></p> <p><i>Acquisti</i></p> <p><i>Amm. Delegato</i></p> <p><i>Consigliere Delegato</i></p>
GESTIONE OMAGGI, REGALIE E SPONSOR	<ul style="list-style-type: none"> - Le attività di sponsorizzazioni realizzate in maniera non trasparente (a beneficio, diretto o indiretto, di dipendenti della Pubblica Amministrazione o per la creazione di fondi neri). <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione; corruzione in atti giudiziari; truffa ai danni dello Stato.</p>	<p><i>Consigliere Delegato</i></p>

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<p>- L'assunzione di personale potrebbe astrattamente costituire una controprestazione in un accordo corruttivo.</p> <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione; corruzione in atti giudiziari.</p>	<p><i>Responsabile Gestione del Personale</i></p> <p><i>Direttore Generale</i></p>
---	--	--

In sintesi:

- ◆ **Acquisto di beni e servizi:** tale attività è strumentalmente connessa al rischio di commissione di reati in danno della P.A. in quanto è potenziale fonte di creazione di fondi di denaro occulti mediante operazioni di fatturazione/pagamento per forniture inesistenti. Ovvero, mediante l'acquisto di beni o servizi presso fornitori che abbiano rapporti preferenziali con soggetti appartenenti alla P.A. è possibile ottenere indirettamente vantaggi per la società.
- ◆ **Selezione, assunzione e gestione del personale:** sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante l'assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla P.A. poiché tali condotte potrebbero costituire la controprestazione di un accordo corruttivo.
- ◆ **Gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi:** sussiste il rischio che iniziative di sponsorizzazione o la distribuzione di omaggi siano veicolo per una condotta volta alla corruzione o alla mera istigazione di essa di soggetti appartenenti alla P.A.

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Per le fattispecie di reato sopra descritte, in relazione alle attività considerate "a rischio" e sopra riportate, al fine di minimizzare il rischio di commissione del reato, sono state redatte le seguenti procedure gestionali:

- PSGI 02 - ACQUISTI
- PSGI 04 - GESTIONE RISORSE UMANE
- PSGI 07 - PROCEDURA ANTICORRUZIONE

Pertanto, per quanto concerne le indicazioni comportamentali che il personale coinvolto deve seguire, si rimanda alle procedure indicate.

Inoltre, sono state predisposte delle rigide regole di comportamento per la prevenzione e il controllo dei reati nelle attività di cui alla tabella che valgono sia per i soggetti interni sia per i fornitori, che si ritrovano nel Codice Etico.

Il Codice Etico, unitamente al Sistema disciplinare, viene consegnato a ciascun

dipendente o collaboratore e deve essere reso facilmente accessibile e conoscibile a tutto il personale.

ARGECO svolge periodicamente nei confronti di tutto il personale attività di formazione e informazione sulle procedure e sui principi previsti dalla normativa sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti da seguire nell'espletamento delle proprie mansioni.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
GESTIONE RIMBORSI SPESA / processo amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del sistema di rimborsi interno per avere denaro contante da utilizzare per attività di corruzione. <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione.</p>	<p><i>Responsabile Amministrativo</i></p> <p><i>Finanza, Amministrazione e Bilancio</i></p>
RICONCILIAZIONE CON LE BANCHE/ processo amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale che accoglie i movimenti del conto corrente bancario e l'estratto del stesso conto emesso dalla banca al fine di scongiurare movimenti non regolari. <p>Reati a rischio di commissione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione.</p>	<p><i>Responsabile Amministrativo</i></p> <p><i>Finanza, Amministrazione e Bilancio</i></p>

In sintesi:

- ◆ **Gestione dei rimborsi spese:** mediante l'utilizzo fraudolento di tale strumento è possibile procedere alla creazione di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti.
- ◆ **Gestione dei flussi finanziari:** sussiste il rischio di creazione, mediante artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti.

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Per le fattispecie di reato sopra descritte, in relazione alle attività considerate "a rischio" e sopra riportate, al fine di minimizzare il rischio di commissione del reato, sono state redatte le seguenti procedure gestionali:

- PSGI 03 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE e FINANZA
- PSGI 02 - ACQUISTI
- PSGI 07 - PROCEDURA ANTICORRUZIONE

Pertanto, per quanto concerne le indicazioni comportamentali che il personale coinvolto deve seguire, si rimanda alle procedure indicate.

Inoltre, sono state predisposte delle rigide regole di comportamento per la prevenzione e il controllo dei reati nelle attività di cui alla tabella che valgono sia per i soggetti interni sia per i fornitori, che si ritrovano nel Codice Etico.

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati

I principi di carattere generale che si applicano ai Dipendenti, ai Collaboratori ed ai Consulenti ed ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali, sono contenute e dettagliate nella “PROCEDURA DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” e nella “PROCEDURA ANTICORRUZIONE”.

I controlli dell’OdV

Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sul sistema disciplinare e sull’OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono:

- sollecitare l’aggiornamento delle procedure comportamentali o l’adozione di ulteriori che si dovessero rendere necessarie per la minimizzazione dei rischi di reato;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, con la raccomandazione delle opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile o ai sub responsabili;
- verificare periodicamente l’effettiva attuazione delle procedure adottate dalla Società. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento dei processi sensibili e l’OdV. Tali flussi informativi avranno ad oggetto report da inviare con cadenza periodica e/o ad evento, qualora (in quest’ultimo caso) si verifichino circostanze che si ritiene debbano essere segnalate all’OdV (ad esempio, nel caso in cui si agisca in deroga alle procedure previste per motivi di carattere eccezionale).

Circa la diffusione della conoscenza del Codice Etico e delle procedure e principi sulla Responsabilità Amministrativa, ARGECO compilerà e consegnerà annualmente all’OdV:

- Elenco consegna Codice Etico e Sistema Disciplinare
- Consuntivo sull’attività di formazione realizzata.

Al fine di dare all’Organismo di Vigilanza informazioni circa l’andamento e l’organizzazione della società annualmente viene data copia della visura camerale aggiornata.

I flussi informativi all'OdV sono indicati in dettaglio nella **SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI - SMO**.

Reati non a rischio

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

VALUTAZIONE

ARGECO non ha rapporti con le istituzioni comunitarie, né ha mai partecipato a Gare per l'ottenimento di finanziamenti in ambito comunitario.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

VALUTAZIONE

In ARGECO non si concretizzano situazioni, persone e strumenti che possano configurare gli elementi costituenti in reato in esame.

PARTE SECONDA

REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Descrizione reati a rischio

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

La l. 69/2015 è intervenuta in riforma del reato di false comunicazioni sociali.

Le novità introdotte possono dirsi significative: vengono infatti, modificati i contorni tipici delle fattispecie; il reato di cui all'art. 2621 c.c. non è più contravvenzione ma torna ad essere delitto; viene reintrodotta la procedibilità d'ufficio e vengono eliminate le soglie di rilevanza penale (viene, tuttavia, introdotta una disciplina autonoma all'art. 2621 bis c.c. per i casi di lieve entità).

Per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., i soggetti attivi del reato continuano ad essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Le condotte attraverso le quali può integrarsi il reato sono quella di esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o di omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

E' opportuno precisare che le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute a proposito della fattispecie chiarendo che il reato è integrato anche con il c.d. "falso valutativo", *"se in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accertati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa"*.

Qualora i predetti fatti siano di lieve entità, da valutarsi *"tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta"*, si applica, come anticipato, la disciplina di cui al nuovo art. 2621 bis c.c., che prevede pene più ridotte (ma anch'essa reato presupposto ai sensi del Decreto 231, e quindi suscettibile di far sorgere una responsabilità amministrativa in capo all'ente).

L'illecito amministrativo nascente dalla fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. è punito con una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, mentre quello riconnesso all'art. 2621 bis c.c. è punito con una sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

L'art. 2622 c.c. ricalca sostanzialmente la condotta di cui all'art. 2621 c.c. ma concerne unicamente le società quotate, pertanto può affermarsi che non rientra nell'area di rischio di ARGECO S.p.A.

Impedito controllo (art. 2625, c. 2 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano le attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, con un aumento di pena qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consumazione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorquando si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi di reato più grave (ad es. la truffa).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione.

Costituisce causa estintiva del reato il «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta:

- (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile. Costituisce causa estintiva del reato il «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta:

- (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare);

(b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)

La fattispecie della corruzione tra privati è stata recentemente riformata ad opera del d.lgs. 38/2017: tale riforma ha indubbiamente esteso l'area delle condotte penalmente rilevanti, oltre che ampliare la categoria di reati presupposto per la responsabilità ai sensi del Decreto 231 ed inasprire le sanzioni ivi previste.

Per quanto concerne i soggetti attivi - oltre a quelli già presenti ante-riforma (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) - si segnala l'introduzione del periodo *“si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”*: la *ratio* è, quindi, quella di estendere la punibilità anche a coloro che esercitano un potere direttivo “di fatto”, senza essere titolari delle cariche menzionate nel primo periodo dello stesso comma.

Permangono tra i soggetti attivi del reato - ai sensi del secondo comma dell'art. 2635bis c.c. - coloro che sono sottoposti a direzione o vigilanza (subordinati).

Quanto, invece, alle condotte punibili, con la riforma si assiste ad un ampliamento delle stesse: la nuova formulazione (*“per compiere o per omettere un atto [...]”*), si differenzia, infatti, rispetto a quella previgente per l'eliminazione del riferimento all'effettivo compimento dell'atto o dell'omissione e del riferimento alla produzione di un “nocumento” alla società.

L'eliminazione di tali riferimenti si sostanzia in una significativa anticipazione dell'intervento penale, precisamente al momento della conclusione del *“pactum sceleris”*, non essendo necessario che il patto corruttivo si traduca nell'effettivo compimento dell'atto o dell'omissione o che venga cagionato un danno alla Società.

Le soglie di rilevanza penale viene, tuttavia, ulteriormente arretrata con l'introduzione dell'art. 2635bis c.c., rubricato *“Istigazione alla corruzione tra privati”* - anch'esso attualmente parte della categoria dei reati presupposto - che contempla il caso in cui l'offerta del patto corruttivo non venga accettata:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.».

Infine, merita particolare attenzione il sensibile inasprimento delle sanzioni comminate in caso di commissione di illecito amministrativo derivante da corruzione tra privati: il d.lgs. 38/2017, infatti, ha apportato modifiche anche allo stesso art. 25^{ter} del d.lgs. 231/2001, aumentando la forbice sanzionatoria pecuniaria e prevedendo un minimo di 400 quote ed un massimo di 600 (prima della riforma la sanzione pecuniaria era "da 200 a 400 quote"); per la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione di cui all'art. 2635^{bis} c.c., invece, la sanzione pecuniaria va da un minimo di 200 quote ad un massimo di 400 quote.

2. Aree a rischio

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazione ai soci o a terzi relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e redazione del bilancio. <p>Reato: false comunicazioni sociali</p>	<i>Amministratore delegato; Responsabile Amministrativo</i>

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Il Bilancio d'esercizio, la relazione e le altre comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

In particolare sono state elaborate le:

- PSGI 03 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE
- PSGI 06 - PROCEDURA SOCI E AMMINISTRATORI.

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati

A completamento delle procedure già in essere e delle indicazioni ivi contenute, si indicano i seguenti principi generali di comportamento da rispettare per non incorrere nel rischio di commissione del reato di false comunicazioni sociali:

1. chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni preposti alla tenuta delle scritture contabili;
2. chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del Bilancio;
3. i responsabili delle aree coinvolte nei processi di formazione della bozza del progetto di Bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e controllo dei dati e delle informazioni trasmessi;
4. il Responsabile Amministrativo deve predisporre un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione deve curare, inoltre, sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici;

5. il Responsabile Amministrativo è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa; tale dichiarazione deve, altresì, attestare l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti; inoltre deve certificare il rispetto delle procedure sopra indicate.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili. - Trattandosi di operazioni che possono ledere il patrimonio della società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili e riserve), il rischio è che non siano rispettati gli adempimenti previsti a salvaguardia dello stesso. <p>Reati: indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale</p>	<p><i>Amministratore delegato</i></p> <p><i>Membri del Consiglio di Amministrazione</i></p>
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee. - Trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari ed il rischio potenziale è insito nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva convocazione, informativa, svolgimento e verbalizzazione delle stesse. Più specificamente, il rischio è rilevabile nella predisposizione e nella diffusione in sede assembleare da parte di amministratori o soci di documentazione falsa o alterata ai fini della deliberazione assembleare stessa su uno o più punti all'ordine del giorno. <p>Reati: illecita influenza dell'assemblea.</p>	<p><i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p><i>Amministratore delegato</i></p> <p><i>Membri del Consiglio di Amministrazione</i></p>

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati

Al fine di non incorrere nel rischio di commissione dei reati suindicati, si indicano i seguenti principi generali di comportamento a cui attenersi:

1. Le operazioni che hanno quale effetto la modifica del capitale sociale (aumento e diminuzione dello stesso, fusioni, scissioni, trasformazioni) ovvero potenzialmente idonee a lederne l'integrità, devono essere compiute nel rispetto della legge e nello statuto sociale;
2. trasmissione entro termini definiti e adeguati al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee o di Consigli di Amministrazione o comunque sui quali il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere;
3. ogni attività relativa al capitale sociale, che possa potenzialmente ledere la sua integrità, quali, ad esempio, la restituzione dei conferimenti, la distribuzione di utili e/o riserve, le operazioni di sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, le operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale e le operazioni straordinarie, viene sottoposta a parere obbligatorio e ad esplicita approvazione da parte dell'Amministratore Delegato, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale a cui viene richiesta una preventiva valutazione;
4. tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle attività che possono potenzialmente comportare la lesione dell'integrità del capitale sociale della Società (e in generale del patrimonio sociale nonché dei diritti di informativa dei soci) devono essere preventivamente individuati;
5. tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle attività sopra citate sono tenuti ad informare preventivamente il Collegio Sindacale delle iniziative o deliberazioni in merito;
6. occorre, inoltre, assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione. A tal fine è necessario predisporre disposizioni aziendali dirette al personale coinvolto nelle attività di predisposizione e archiviazione dei documenti contabili, dei prospetti e degli altri documenti relativi alle operazioni citate.

Per quanto concerne il reato di corruzione tra privati, le attività potenzialmente a rischio di commissione sono comuni ad alcune di quelle già individuate come sensibili nella sezione dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione: è opportuno, pertanto, riportare di seguito la valutazione del rischio già effettuata con riferimento alla realtà di ARGECO.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
ACQUISTI DI PRODOTTI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto consapevole di beni e servizi con finalità di corruzione (es. ricorrere a fornitori esclusivamente con l'intento di perseguire finalità di corruzione, senza che i fornitori siano in possesso dei requisiti predefiniti per la selezione o accettando costi nettamente superiori rispetto al valore di mercato). - Finto acquisto di beni e servizi e conseguente falsa attestazione in merito alla correttezza della fattura del fornitore. - In riferimento agli incarichi di consulenza assegnati in modo non trasparente, ad es., creando fondi a mezzo di servizi contrattuali specializzati a prezzi superiori a quelli di mercato. <p>Reato a rischio di commissione: corruzione tra privati.</p>	<p><i>Amm. Delegato</i></p> <p><i>Consigliere Delegato</i></p>
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> - L'assunzione del personale potrebbe astrattamente costituire una controprestazione in un accordo corruttivo. <p>Reato a rischio di commissione: corruzione tra privati.</p>	<p><i>Responsabile Gestione del Personale</i></p> <p><i>Direttore Generale</i></p>
GESTIONE RIMBORSI SPESA / processo amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del sistema di rimborsi interno per avere denaro contante da utilizzare per attività di corruzione. <p>Reato a rischio di commissione: corruzione tra privati.</p>	<p><i>Responsabile Amministrativo</i></p>
RICONCILIAZIONE CON LE BANCHE / processo amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale che accoglie i movimenti del conto corrente bancario e l'estratto del stesso conto emesso dalla banca al fine di scongiurare movimenti non regolari. <p>Reato a rischio di commissione: corruzione tra privati.</p>	<p><i>Responsabile Amministrativo</i></p>

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Per le fattispecie di reato sopra descritti in relazione alle attività aziendali è stata formalizzata una procedura:

- PSGI 07 - PROCEDURA ANTICORRUZIONE
 - Registrazione annuale modulo ESO - Elenco Sponsorizzazioni, Omaggi
- PSGI 02 - ACQUISTI

In particolare nella procedura Acquisti è prevista una clausola contrattuale che vincola i fornitori al rispetto dei principi 231, del Codice Etico e delle procedure ARGECO.

I controlli dell'ODV

Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sul sistema disciplinare e sull'OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono:

- o sollecitare l'aggiornamento delle procedure comportamentali o l'adozione di ulteriori che si dovessero rendere necessarie per la minimizzazione dei rischi di reato;
- o verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, con la raccomandazione delle opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile o ai sub responsabili;
- o verificare periodicamente l'effettiva attuazione delle procedure adottate dalla Società. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento dei processi sensibili e l'OdV. Tali flussi informativi avranno ad oggetto report da inviare con cadenza periodica e/o ad evento, qualora (in quest'ultimo caso) si verifichino circostanze che si ritiene debbano essere segnalate all'OdV (ad esempio, nel caso in cui si agisca in deroga alle procedure previste per motivi di carattere eccezionale).

I flussi informativi all'OdV sono indicati in dettaglio nella SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI - SMO.

Reati non a rischio

- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

VALUTAZIONE

ARGECO si considera non a rischio di reato non essendo società quotata in borsa.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

VALUTAZIONE

ARGECO si considera non a rischio di reato in quanto non è società quotata in borsa.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

VALUTAZIONE

Tale reato riguarda unicamente società presente nei mercati finanziari o non riguarda attività realizzati da ARGECO.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

VALUTAZIONE

Tale reato riguarda unicamente società presente nei mercati finanziari o non riguarda attività realizzati da ARGECO.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

VALUTAZIONE

Tale reato riguarda unicamente società presente nei mercati finanziari o non riguarda attività realizzate da ARGECO.

PARTE TERZA

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E SALUTE SUL LAVORO

1. Aree a rischio

In relazione all'art. 25^{septies} del Decreto 231 l'analisi dei rischi effettuata, ha permesso di stimare probabile il rischio di verifica dei reati ivi richiamati.

In particolare, le aree ritenute più a rischio sono quelle individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) già adottato da ARGECO ed al quale in questa sede ci si riporta integralmente per quanto di interesse.

Per completezza, si riporta comunque il testo delle fattispecie astrattamente suscettibili di far sorgere la responsabilità amministrativa in capo all'ente.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non

può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Attività/procedure di prevenzione e controllo

In particolare, ad oggi, ARGECO ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alle disposizioni OHSAS 18001:2007: giova, sul punto, sottolineare che, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, ciò vale quale presunzione di idoneità del presente Modello con riferimento alla presente Parte Speciale.

Si rimanda pertanto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e alle procedure nel Sistema di Gestione della sicurezza ai sensi della normativa OHSAS 18001 per la descrizione in dettaglio delle misure adottate per la prevenzione del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

- RIF. ELENCO DOCUMENTI VALIDI

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati

Come precisato anche nel Codice Etico, nel Regolamento Interno e nelle procedure sulla sicurezza, è fatto divieto a tutti i soggetti operanti nelle aree considerate "a rischio" di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare unità organizzative, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Obiettivo è che tutti i Destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Documento di Valutazione dei Rischi al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25 septies e D.Lgs. 81/2008: al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo, assumono particolare importanza il controllo che viene operato sul rispetto delle regole contenute nel DVR, nonché la formazione impartita ai dipendenti.

Sarà, quindi, onere della Società predisporre un adeguato piano di verifica delle prescrizioni del DVR (eventualmente suppletivo rispetto ai controlli già effettuati dall'ente certificatore) ed un piano di formazione dei lavoratori.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i soggetti coinvolti nelle aree da considerarsi "sensibili" in merito ai suddetti reati sono, pertanto, tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) Codice etico e Sistema disciplinare;
- b) Regolamento Interno;
- c) le istruzioni e le attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione e sorveglianza riferite alla generale tutela sul lavoro;
- d) le procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia di tutela del lavoro;
- e) le modalità di gestione dei rischi aziendali indicati nel DVR e nel piano di miglioramento;
- f) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in ARGECO per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli dell'ODV

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 septies sono i seguenti:

- presa in carico del Verbale della riunione periodica della sicurezza;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del presente Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verbale audit Ente per la certificazione OHSAS 18001.

L'ODV, per quanto di sua competenza, oltre alle sue funzioni di vigilanza e controllo già ampiamente descritte in precedenza, potrà intervenire sollecitando l'aggiornamento del DVR ai fini della corretta ed efficace applicazione del presente Modello Organizzativo.

I flussi informativi all'OdV sono indicati in dettaglio nella SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI Cod. SMO (Allegato 1).

PARTE QUARTA

REATI AMBIENTALI

1. Descrizione reati a rischio

Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinqüies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 152/2006)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 152/2006)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 152/2006)

Il comma undici sanziona, con l'arresto sino a tre anni, chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, D. Lgs. 152/2006)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 152/2006)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di un'altra discarica o altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 152/2006)

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 152/2006)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Combustione illecita di rifiuti (art. 256bis D. Lgs. 152/2006)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, e art. 260bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante i trasporti.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 152/2006)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare

la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, comma 8, D. Lgs. 152/2006)

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Violazione dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279, commi 2 e 5, D. Lgs. 152/2006)

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale organizzazione.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

2. Aree a rischio

L'attività svolta da ARGECO rende la Società particolarmente esposta al rischio di commissione di reati ambientali.

La diligenza e perizia nell'espletamento dell'attività da parte di apicali e subordinati, quindi, è stata considerata di tale importanza da portare ARGECO ad adottare un Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001.

La presenza di tale certificazione fornisce di per sé prova sufficiente dell'efficienza del Sistema sussistente per la prevenzione degli illeciti in materia ambientale; tuttavia, di seguito, verrà dato conto dei principali rischi di commissione dei reati che possono verificarsi nell'ambito dell'attività svolta.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE DI RIFIUTI	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo sulla corretta qualificazione ed etichettatura dei rifiuti; - Controllo sul tempo di deposito dei rifiuti; - Controllo sulla regolarità della documentazione inerente il trasporto dei rifiuti; - Gestione di eventuali situazioni di emergenza. <p>Reati a rischio di commissione: art. 452bis c.p.; art. 256, commi 1, 3, 4 e 5; art. 257, commi 1 e 2; art. 258, comma 4; art. 259, comma 1; art. 260bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs 152/2006.</p>	<p><i>Amm. Delegato</i></p> <p><i>Responsabile di Stabilimento</i></p>
SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	<ul style="list-style-type: none"> - Campionamenti periodici da effettuare sugli scarichi; - Gestione in caso di eventuale superamento dei limiti; - Controllo della conformità degli scarichi alla Autorizzazione Unica; - Monitoraggio della regolarità della Autorizzazione Unica. <p>Reati a rischio di commissione: art. 452bis c.p.; art. 137, commi 2, 3 e 5 e 11 D. Lgs. 152/2006.</p>	<p><i>Amm. Delegato</i></p> <p><i>Responsabile di Stabilimento</i></p>
EMISSIONI IN ATMOSFERA	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli periodici da effettuare sui valori delle emissioni; - Gestione in caso di eventuale superamento dei limiti; - Controllo della conformità degli scarichi alla Autorizzazione Unica; - Monitoraggio della regolarità della Autorizzazione Unica. <p>Reati a rischio di commissione: art. 452bis c.p.; art. 279, commi 2 e 5 del D. Lgs. 152/2006).</p>	<p><i>Amm. Delegato</i></p> <p><i>Responsabile di Stabilimento</i></p>

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Come anticipato, ARGECO si è dotata della certificazione UNI EN ISO 14001 in campo ambientale ai cui principi ed alle cui procedure in questa sezione ci si richiama integralmente.

Per la medesima ragione, i soggetti destinatari della presente Parte Speciale hanno già ricevuto un'adeguata formazione in campo ambientale (derivante dall'attività svolta per l'ottenimento della certificazione) e possono considerarsi dotati di strumenti e procedure idonee a prevenire i rischi c.d. ambientali.

La formazione dei medesimi soggetti sarà, tuttavia, sottoposta a costante aggiornamento.

In aggiunta, allo scopo di assicurare l'efficace funzionamento ed il controllo delle procedure operative, è stato predisposto un Manuale Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente.

- RIF. Elenco Documenti Validi

Sono state, altresì, predisposte procedure ed istruzioni a supporto degli stessi processi, gestite con le modalità previste nella procedura "Controllo dei documenti e controllo delle registrazioni" a livello di emissione della documentazione ed eventuale modifiche.

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati

Richiamando quanto previsto nel Codice Etico, nel Regolamento Aziendale e nelle procedure di riferimento, si richiamano in particolare i seguenti obblighi vigenti per tutti i soggetti operanti ARGECO:

- a) attenersi strettamente alle procedure dettate dalla certificazione UNI EN ISO 14001 esistente in azienda, la quale prevede un articolato insieme di norme e procedure ai fini di una corretta gestione della materia ambientale;
- b) rispettare le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale stabilite da Regione, Provincie, Comuni, Stato Italiano e da organismi sovranazionali ed, in special modo, le norme richiamate nella presente Parte Speciale (reati presupposto 231);
- c) rispettare quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate ad ARGECO;
- d) nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della manutenzione degli impianti, ecc) clienti e fornitori deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze contrattuali della eventuale violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Sistema di Gestione Ambientale e di cui al D.Lgs. 231/01 nonché i principi e i precetti del presente modello organizzativo;
- e) rispettare i principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione nello svolgimento di tutte le operazioni svolte;
- f) astenersi, in sede di selezione dei fornitori e clienti connessi alla gestione di tematiche ambientali, dal privilegiare soggetti non dotati delle prescritte autorizzazioni.

I controlli dell'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i suddetti reati sono i seguenti:

- sollecitare l'aggiornamento delle procedure comportamentali o l'adozione di ulteriori che si dovessero rendere necessarie per la minimizzazione dei rischi di reato;
- verificare periodicamente l'effettiva attuazione delle procedure adottate dalla Società. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento dei processi sensibili e l'OdV. Tali flussi informativi avranno ad oggetto report da inviare con cadenza periodica e/o ad evento, qualora (in quest'ultimo caso) si verificano circostanze che si ritiene debbano essere segnalate all'OdV (ad esempio, nel caso in cui si agisca in deroga alle procedure previste per motivi di carattere eccezionale).

I flussi informativi all'OdV sono indicati in dettaglio nella SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI Cod. SMO (Allegato 1 – Modello Organizzativo parte speciale).

Reati non a rischio

- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.)

VALUTAZIONE

ARGECO non tratta i materiali oggetto della fattispecie in questione.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.) e distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)

VALUTAZIONE

ARGECO non opera in prossimità di siti protetti o di territori dove possano trovarsi specie animali o vegetali protette.

- Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 152/2006)

VALUTAZIONE

ARGECO non si avvale di navi o aeromobili per lo svolgimento della propria attività.

- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006)

VALUTAZIONE

ARGECO non tratta i materiali oggetto della fattispecie in questione.

- **Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549)**

VALUTAZIONE

ARGECO non impiega le sostanze oggetto della fattispecie in questione.

- **Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007) e sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)**

VALUTAZIONE

ARGECO non si avvale di navi o aeromobili per lo svolgimento della propria attività.

PARTE QUINTA

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. Descrizione reati a rischio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'art. 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente **si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico**, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, **si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici**.

2. Aree a rischio

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
UTILIZZO STRUMENTI AZIENDALI	- Utilizzo e gestione degli strumenti informatici, attraverso i quali potrebbe accedersi a sistemi o banche dati protetti e porre in essere delle condotte integranti i reati di cui all'art. 24bis D. Lgs. 231.	<i>Responsabile amministrativo</i>

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale attuale che utilizza la tecnologia informatica: pertanto, **le aree nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti sono tutte quelle che comportano la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo")**.

Attività/procedure di prevenzione e controllo

ARGECO si è dotata di procedure adeguate ed idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati in questione: sono state, infatti adottate misure di prevenzione in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di attuazione del Codice della privacy, le quali costituiscono contestualmente dei presidi per la prevenzione dei reati informatici.

Si rimanda, quindi, a quanto descritto nella seguente documentazione (da considerarsi parte integrante del presente Modello):

- Documento Programmatico per la Sicurezza
- PSGI 04 - GESTIONE RISORSE UMANE
- PSGI 08 - REATI INFORMATICI E DIRITTO D'AUTORE.

I controlli dell'OdV

I compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati informatici sono i seguenti:

- a) provvede al monitoraggio del rispetto e dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici, proponendo modifiche qualora le ritenga necessarie.
- b) riceve annualmente la relazione da parte della Direzione relativa all'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza, ed, in particolare, in merito alla:
 - sicurezza fisica: protezione e controllo delle aree fisiche;
 - sicurezza logica: rispetto delle procedure di autenticazione e autorizzazione nonché sulla applicazione di idonee misure di sicurezza atte a proteggere il sistema informatico interno;
 - esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti;
 - gestione degli incidenti di sicurezza: previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato e prevenire il ripetersi di condotte inadeguate.
- c) riceve i flussi informativi provenienti dalle figure di riferimento dei processi sensibili. Tali flussi informativi avranno ad oggetto report da inviare con cadenza periodica e/o ad evento, qualora (in quest'ultimo caso) si verificano circostanze che si ritiene debbano essere segnalate all'OdV (ad esempio, nel caso in cui si agisca in deroga alle procedure previste per motivi di carattere eccezionale).

I flussi informativi all'OdV sono indicati in dettaglio nella SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI - SMO.

Reati non a rischio

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di

arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

VALUTAZIONE

ARGECO non presta servizio di certificazione di firma elettronica.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

VALUTAZIONE

ARGECO non ha contatti con il sistema informativo dello Stato o altro ente pubblico tale da rendere possibile il compimento del reato indicato.

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

VALUTAZIONE

ARGECO non ha gli strumenti idonei per il compimento di tale reato.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

VALUTAZIONE

ARGECO non eroga servizi di pubblica utilità né ha gli strumenti atti al compimento di tale reato.

PARTE SESTA

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. Descrizione reati a rischio

Secondo quanto previsto dall'art. 25^{octies} del Decreto 231, l'ente può essere sanzionato in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Il concetto di "provenienza da delitto" vale a distinguere i beni o le cose che possono essere oggetto materiale del reato di ricettazione (in tal senso, non può configurarsi ricettazione sulle cose provenienti da contravvenzione).

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, affinché possa ritenersi configurato il reato di ricettazione, è necessaria la presenza di un dolo "specifico" da parte di chi agisce (e non generico), che, nel caso di specie, si sostanzia nella coscienza e volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa: senza tale elemento psicologico la fattispecie non può dunque ritenersi integrata.

Ulteriore elemento caratterizzante l'elemento psicologico è l'effettiva conoscenza (o conoscibilità) da parte dell'autore del reato della provenienza delittuosa del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'articolo 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si sostituiscono, per l'appunto, le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite: ad esempio con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.

La condotta di "trasferimento" è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità:

in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.

L'ipotesi delle "altre operazioni" comprende qualunque altro comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa l'individuazione del reato presupposto.

Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'articolo 648-ter c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta consiste nell'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie: la formula descrittiva utilizzata impedisce di ricondurre al fatto tipico ogni diverso impiego degli stessi proventi.

Sono da considerare economiche o finanziarie tutte quelle attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari, purché non sia prevalente l'aspetto intellettuale.

Autoriciclaggio (art. 648ter-1 c.p.)

L'articolo 648ter-1 c.p. punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La caratteristica peculiare del delitto di autoriciclaggio è che soggetto attivo del reato è l'autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto (trattasi, pertanto, di reato proprio).

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto: 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

2. Aree a rischio

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
<p>ATTIVITÀ CON SOGGETTI TERZI:</p> <p>CONTRATTI DI ACQUISTO E/O DI VENDITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato) <p>Reati: ricettazione, riciclaggio.</p>	<p><i>Acquisti</i></p> <p><i>Commerciale</i></p>
<p>TRANSAZIONI FINANZIARIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anomalie nella regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. - Anomalie formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. - Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); <p>Reati: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita.</p>	<p><i>Responsabile Amministrativo</i></p> <p><i>Finanza, Amministrazione e Bilancio</i></p>
<p>INVESTIMENTI, OPERAZIONI FINANZIARIE O QUALSIASI OPERAZIONE STRAORDINARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli formali e sostanziali delle scelte e dell'esecuzione degli investimenti e delle operazioni finanziarie o qualsivoglia operazione straordinaria che è rimessa alla scelta del Consiglio di Amministrazione e non del singolo. <p>Reati: riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita.</p>	<p><i>Consiglio di Amministrazione</i></p>

PREDISPOSIZIONI E DICHIARAZIONI FISCALI O TRIBUTARIE	<p>- Nella attività di predisposizione della documentazione o delle dichiarazioni aventi ripercussioni fiscali o tributarie, potrebbero astrattamente verificarsi delle irregolarità costituenti uno dei reati di cui al D. Lgs. 74/2000, ed uno di tali reati costituire il presupposto per la commissione del reato di auto riciclaggio.</p> <p>Reato: autoriciclaggio.</p>	<p><i>Responsabile Amministrativo</i></p> <p><i>Finanza, Amministrazione e Bilancio</i></p> <p><i>Amministratore Delegato</i></p> <p><i>Consulenti</i></p>
---	---	--

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale la Società si è dotata di procedure specifiche, contenenti adeguati presidi.

Segnatamente, sono stati formalizzati regole, compiti e responsabilità, nonché modalità operative relativamente alla gestione dei pagamenti, ovvero dei flussi economici di ARGECO.

In particolare, si rimanda a:

- PSGI 03 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE e FINANZA
- PSGI 07 - ANTICORRUZIONE.

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria, oltre alle regole di cui al presente Modello gli Organi sociali, i Dipendenti, collaboratori e i Consulenti - nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte - devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società, nonché la procedura ad hoc per la gestione del processo amministrativo.

I controlli dell'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i suddetti reati sono i seguenti:

- o sollecitare l'aggiornamento delle procedure comportamentali o l'adozione di ulteriori che si dovessero rendere necessarie per la minimizzazione dei rischi di reato;
- o verificare periodicamente l'effettiva attuazione delle procedure adottate dalla Società. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento dei processi sensibili e l'OdV. Tali flussi informativi avranno ad oggetto report da inviare con cadenza periodica e/o ad evento, qualora (in quest'ultimo caso) si verificino circostanze che si ritiene

debbano essere segnalate all'OdV (ad esempio, nel caso in cui si agisca in deroga alle procedure previste per motivi di carattere eccezionale).

I flussi informativi all'OdV sono indicati in dettaglio nella SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI - SMO.

PARTE SETTIMA

IMPIEGO DI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Articolo 25-duodecies D.LGS. 231/2001

La responsabilità dell'ente è legata all'utilizzo/occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

In tal caso, l'ente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, ma solo nei casi in cui i lavoratori occupati siano (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

In relazione al suddetto reato, le Aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere le seguenti.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ A RISCHIO	FUNZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	- Utilizzo/occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.	<i>Consigliere delegato</i>

Attività/procedure di prevenzione e controllo

Per le fattispecie di reato sopra descritte in relazione alle attività aziendali è stata formalizzata la seguente procedura:

- PSGI 04 - GESTIONE RISORSE UMANE

Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati

I principi di carattere generale che si applicano ai Dipendenti, ai Collaboratori ed ai Consulenti ed ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali, sono contenuti e dettagliati nella procedura:

- PSGI 04 - GESTIONE RISORSE UMANE

I controlli dell'OdV

I compiti dell'OdV in relazione alla presente Parte Speciale sono:

- a) provvedere al monitoraggio del rispetto e dell'efficacia delle procedure interne, proponendo modifiche qualora le ritenga necessarie;
- b) verificare il corretto utilizzo del modulo "Modulistica per la selezione del personale" da parte dei soggetti preposti alla selezione e gestione del personale;
- c) riceve i flussi informativi provenienti dalle figure di riferimento dei processi sensibili. Tali flussi informativi avranno ad oggetto report da inviare con cadenza periodica e/o ad evento, qualora (in quest'ultimo caso) si verificano circostanze che si ritiene debbano essere segnalate all'OdV (ad esempio, nel caso in cui si agisca in deroga alle procedure previste per motivi di carattere eccezionale).

Tutti i moduli del personale selezionato vengono tenuti a disposizione dell'OdV.

I flussi informativi all'OdV sono indicati in dettaglio nella SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI - SMO.

PARTE OTTAVA

ALTRI REATI NON A RISCHIO

In questa scheda si intende elencare tutti i reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 la cui rilevanza è stata valutata, di per sé, **marginale, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società: per tale motivo ci si limita, in questa sede, ad enunciare le fattispecie, senza descriverle nel dettaglio.**

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis D. Lgs. 231/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quater del D.lgs. 231/2001 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Tra i reati previsti dal codice penale, in particolare, si ricordano le seguenti fattispecie:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, d.lgs. 231/01 [ART. AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5])

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.).

Abuso di mercato (art. 25-sexies D. Lgs. 231/01)

L'articolo 25 – sexies si riferiscono alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di abuso di mercato disciplinate nel nuovo titolo I-bis, Capo II, parte V del TUF rubricato “abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”.

In particolare trattasi di:

- Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto legislativo 58/1998)
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto legislativo 58/1998)
- Reato di manipolazione del mercato (art. 185 Decreto legislativo 58/1998)
- Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter Decreto legislativo 58/1998).

Reati di criminalità organizzata transnazionale (art. 25 octies D. Lgs. 231/01)

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di alcuno dei reati elencati dall'art. 10 L. 146/2006, quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 146/06 nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'art. 3 Legge cit., secondo cui: «*ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Reati presupposto tassativamente elencati dall'art. 10 Legge 146/2006 (rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente soltanto se qualificabili come transnazionali)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- Reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 Decreto legislativo 286/1998)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; (art. 171-ter l. 633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/01)

- Negazionismo (art. 3, c. 3bis, l. 654/1975).